



**DOCUMENTO DI TRASPORTO E
TRASFERIMENTI SENZA EFFETTI
TRASLATIVI DELLA PROPRIETÀ
QUESITO**

Publicato su IPSOA – AMMINISTRAZIONE & FINANZA 13/2000

Vorrei che mi chiariste alcuni dubbi relativamente alle causali dei documenti accompagnatori:

- *per il "prestito d'uso": risponde al vero l'opinione che vuole che il documento accompagnatorio ha valenza annuale (per il rinnovo è sufficiente una lettera) ovvero la regola vale solo per il comodato (= prestito d'uso gratuito);*
- *se il materiale arrivato in azienda con ddt in c/prova o in c/visione si decide di acquistarlo, è sufficiente la fattura (che riporta gli estremi del ddt) a trasformarlo ovvero è necessaria una lettera?*
- *infine, c'è ancora il vincolo della restituzione per quel materiale arrivato con ddt in c/visione, o equipollenti."*

Risponde: Studio Meli & Associati – Dottori Commercialisti, Piacenza, www.studiomeli.it

Nei casi di trasporto in conto visione, in prova, in comodato o prestito d'uso e in genere in tutti i casi di trasferimento di un bene senza effetti traslativi della proprietà, non sarebbe necessario alcun documento fiscale di accompagnamento.

Tuttavia, considerato che il documento di trasporto è ritenuto strumento valido al fine di vincere le presunzioni di cessione e di acquisto (articolo 53 D.P.R. n. 633 del 1972), si raccomanda sempre l'emissione di DDT con indicazione della causale: «beni inviati in conto visione» o in prova, ecc..

In caso di successivo acquisto del bene (senza restituzione), la fattura dovrà fare riferimento al DDT già emesso e dovrà essere emessa entro il 15° giorno del mese successivo dalla data di acquisto, e non di spedizione in conto visione; è importante, in questo caso, determinare la data dell'effettivo acquisto con prova certa (per esempio con l'ordine di acquisto definitivo ovvero con uno scambio di corrispondenza).

In caso invece di restituzione del bene, la C.M. n° 40 del 14.12.1979 consentiva (stante la previgente normativa) l'emissione della bolla d'accompagnamento anche da parte del soggetto destinatario/proprietario dei beni. Si ritiene quindi per analogia che si possa ancora oggi seguire la stessa procedura: in tutti i casi, il DDT dovrà riportare come causale l'indicazione dell'operazione di restituzione.

In ogni caso, in alternativa all'emissione di DDT è sempre possibile l'annotazione dei beni spediti e ricevuti senza effetto traslativo della proprietà su un apposito registro tenuto ai sensi dell'articolo 39, D.P.R. 633/72.

Nel caso di operazioni in conto visione intracomunitarie, l'articolo 50, comma 5, della L. 427/93 impone la tenuta del registro di cui sopra. L'operazione non costituisce cessione intracomunitaria e non deve essere riportata in elenco Intrastat: in caso di successivo acquisto del bene (senza

restituzione), si dovrà emettere fattura ex art. 41, L. 427/93, con indicazione dell'operazione in elenco Intrastat.

Ricordiamo infine che, ai sensi dell'articolo 6, comma 1° del D.P.R. 633/1972, «le cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente, ..., si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque, se riguardano beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione».

L'articolo 6 non si applica nei casi in cui il rapporto sia regolato da uno specifico contratto: nel caso del comodato per esempio, è il contratto stesso che giustifica la presenza in azienda di beni di terzi ed esclude la sua assoggettabilità ad IVA, seppur decorso un anno dalla loro consegna.